

2021

SCHEDA NR. 8/2021

# DECRETO SOSTEGNI



**CISL**  
**SCUOLA**

## **Art.15 – Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità**

Il comma 1 dell'art.15 del Decreto-Legge approvato dal CdM il 19 marzo interviene con misure di sostegno ai lavoratori fragili ed **estende fino al 30 giugno 2021** l'applicazione dell'articolo 26 del Decreto Legge 18/2020, già oggetto di precedenti proroghe, l'ultima delle quali - introdotta dalla legge di bilancio - ne prorogava i benefici fino al 28 febbraio scorso.

Viene infatti riformulato il comma 2 dell'articolo 26, prevedendo che **fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero e non sia computabile ai fini del periodo di comporta. Per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con gravità, tali periodi di assenza non rilevano ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento erogata dall'INPS.**

Il comma 2 dell'art.15 del decreto **estende al 30 giugno la disposizione del comma 2-bis** dell'articolo 26 del Decreto-Legge 18/2020 secondo il quale i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Ricordiamo che i lavoratori fragili cui si riferisce la norma sono i lavoratori dipendenti **pubblici** e privati in possesso:

- del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art.3, comma 3 della L.104/1992);
- della certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita.

IL requisito è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.

Infine, il comma 4 dell'art.15 del decreto incrementa di 103,1 milioni (portandolo a 157 milioni di euro) il fondo destinato alla sostituzione del personale docente, educativo ed ATA delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici sopra indicati.

**Art.31 – Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19**

Il comma 1 dell'art. 31 incrementa di 150 milioni per l'anno 2021 il Fondo per il funzionamento delle scuole statali di un totale.

L'incremento è finalizzato espressamente per l'acquisto:

- **di dispositivi di protezione e materiale per l'igiene individuale e degli ambienti** e di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego può essere ricondotto all'emergenza epidemiologica;
- **di specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica**, in particolar modo rivolta agli studenti oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica;
- **dei servizi medico-sanitari volti a supportare le scuole nella gestione dell'emergenza**, nelle attività destinate alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento, all'espletamento delle attività di tracciamento dei contatti nell'ambito della indagine epidemiologica, anche allo scopo di svolgere una funzione di raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali;
- **di dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità**, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali.

Le risorse saranno assegnate alle scuole sulla base dei medesimi parametri previsti per la distribuzione del Fondo per il funzionamento e il Ministero comunicherà immediatamente alle scuole la cifra a disposizione affinché le stesse possano procedere alla realizzazione degli interventi indicati da subito e comunque entro il 31 dicembre 2021. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche effettueranno controlli successivi relativi all'utilizzo di tali risorse (commi 2, 3 e 4).

Il comma 5 prevede che **l'assenza dal lavoro del personale docente, educativo ed ATA delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 sia giustificata**; tale assenza non comporta, di conseguenza, alcuna decurtazione dal trattamento economico, né fondamentale né accessorio (non viene, quindi, applicata la trattenuta prevista dall'art.71 del Decreto-Legge 112/2008).

Il comma 6 incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo ex Lege 440/1997 al fine di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione delle attività finalizzate a potenziare:

- l'offerta formativa extracurricolare
- il recupero delle competenze di base
- il consolidamento delle discipline
- la promozione di attività per il recupero della socialità

nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni (anno scolastico 2020/2021) e l'inizio di quelle relative all'anno scolastico 2021/2022.

Tali risorse verranno assegnate sulla base di criteri stabiliti in un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni

dall'entrata in vigore del Decreto-Legge. La misura opererà in sinergia con le risorse del Programma operativo nazionale "Per la Scuola" 2014-2020.

Il termine per la realizzazione o per l'affidamento degli interventi è fissato al 31 dicembre 2021.

### **Art.32 – Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le Regioni del mezzogiorno**

La norma ricalca la misura, a suo tempo già prevista nell'anno 2020, a **beneficio degli studenti italiani delle Regioni del Mezzogiorno al fine di garantire la fruizione della didattica a distanza.**

Per la suddetta finalità (e specificatamente per consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) viene previsto uno stanziamento di 35 milioni di euro.

Tali risorse sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, al fine di assicurare una connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d'uso agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza. Le medesime risorse (comma 3) possono anche essere destinate dalle scuole all'acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata.

**Le risorse saranno ripartite tra le istituzioni scolastiche** delle Regioni indicate con un decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ed il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, **tenuto conto** del fabbisogno rispetto al numero di ciascuna e del contesto socio-economico delle famiglie.